

FONDO MUTUALISTICO
**“a copertura dei danni economici
da fitopatie”**
**complementare alla copertura
assicurativa delle polizze collettive**
“Fondo FITOPATIE”

Costituito con Delibera dell'Assemblea Generale di Co.Di.Pr.A. di data 23.03.2019



Sommario

Art. 1 – DEFINIZIONI	3
Art. 2 – SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO.....	5
Art. 3 – PARTECIPAZIONE AL FONDO.....	5
Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	5
Art. 5 – COMITATO DI GESTIONE	6
Art. 6 – COMITATO SCIENTIFICO	7
Art. 7 – DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO	7
Art. 8 – DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA.....	7
Art. 9 – VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	7
Art. 10 – VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI.....	8
Art. 11 – DENUNCIE DI SINISTRO.....	8
Art. 12 – SINISTRI INDENNIZZABILI	8
Art. 13 – VALORE IN RISCHIO	8
Art. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA	8
Art. 15 – SOGLIA – FRANCHIGIA – LIMITE DI INDENNIZZO	9
Art. 16 – ESCLUSIONI	9
Art. 17 – DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI	9
Art. 18 – DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA	10
Art. 19 – CONTRIBUTI PUBBLICI	10
Art. 20 – FINANZIAMENTI BANCARI.....	10
Art. 21 – BILANCIO E CONTABILITÀ.....	10
Art. 22 – SANZIONI	11
Art. 23 – DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO	11

Regolamento

Tra le Imprese (così come di seguito definito) del Consorzio Provinciale per la Difesa Produttori Agricoli della provincia di Trento (Co.Di.Pr.A.) è stato costituito un Fondo in osservanza ed ai sensi dell'art. 3 lettera c) dello Statuto Sociale, degli art. 36 paragrafo 1) del Reg. (UE) 1305/2013, del Reg. (UE) 2393/2017 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.. Il Fondo non persegue scopo di lucro ed ha una esclusiva funzione mutualistica.

Il presente regolamento stabilisce le norme di adesione al Fondo, di funzionamento, gli obblighi e diritti delle imprese allo stesso aderenti e determina le sanzioni in caso di inadempienza. Il recesso dal Fondo o la mancata rinnovazione dell'adesione da parte degli aderenti non dà diritto alla restituzione dei contributi versati; è fatto divieto, per il singolo aderente, di cessione della propria partecipazione al Fondo.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

AdG: l'Autorità di gestione prevista dal PSRN 2014 2020, il MiPAAFT o ente delegato.

Assemblea: l'assemblea di Co.Di.Pr.A.;

Capitale iniziale del Fondo: il capitale iniziale del Fondo, costituito dai Contributi volontari delle singole Imprese aderenti, da eventuali erogazioni finanziarie di soggetti pubblici di cui all'art. 36 paragrafo 1) lettera b), c) e d) del Reg. (UE) 1305/2013, ovvero da erogazioni finanziarie di soggetti pubblici o privati non agricoltori attivi;

Comitato: il Comitato di gestione del Fondo, costituito per la gestione del Fondo stesso;

Comitato scientifico: comitato di consulenza tecnica e scientifica a supporto del Comitato, per atti di indirizzo sull'attività di sperimentazione e di sviluppo dei Fondi;

Compensazione: la somma versata dal Fondo all'Impresa avente diritto, al verificarsi del Trigger Event e a seguito di richiesta di compensazione; i soggetti che non posseggono la qualifica di Agricoltore Attivo non possono beneficiare delle Compensazioni del Fondo, ai sensi del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e del Reg. (UE) 1305/2013.

Consiglio di Amministrazione: il consiglio di amministrazione di Co.Di.Pr.A.;

Contributo: il Contributo associativo, annuale, volontario, per l'adesione alla copertura mutualistica;

Contributo quota dotazione patrimoniale: il contributo associativo volontario per l'adesione alla copertura mutualistica riferito all'allineamento ed equiparazione economica dell'impresa rispetto al patrimonio del Fondo risultante al 31.12 dell'esercizio precedente.

Benchmark di produzione per le Imprese che non sono soggette alla redazione del bilancio;

Disponibilità finanziaria annuale: la somma algebrica delle quote annuali, dei Contributi, dei risarcimenti e dei premi assicurativi, dei costi di partecipazione e delle liquidazioni derivanti da partecipazione a fondi locali, regionali, interregionali o nazionali, della quota della Riserva volontaria che il Comitato stabilisce annualmente di destinare al pagamento delle erogazioni, delle spese di funzionamento e gestione del Fondo, tutti riferiti all'anno di competenza;

Domanda di adesione al Fondo: la richiesta di partecipazione al Fondo sottoscritta dall'Impresa di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;

Domanda di adesione alla copertura: domanda di adesione alla copertura mutualistica richiesta dall'Impresa annualmente di cui al D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i.;



Fitopatie: malattia delle piante e/o attacchi parassitari che provoca gravi danni alle imprese, ricompresi nell'elenco delle fitopatie ed attacchi parassitari ammissibili alla contribuzione pubblica;

Fondo: il Fondo mutualistico settoriale denominato "Fondo mutualistico settoriale per la stabilizzazione del reddito delle imprese zootecniche ad indirizzo lattiero", come disciplinato dall'art. 36 paragrafo 1) lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013, del Reg. (UE) 2393/2017, dal D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i. e dal presente Regolamento;

Fondo di Mutualizzazione: il patrimonio autonomo separato rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale le Imprese affiliate possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche a seguito di un drastico calo del reddito. Nel piano dei conti della contabilità del Fondo il patrimonio verrà indicato con evidenza del risultato di ogni esercizio annuale. Le imprese affiliate possono beneficiare di pagamenti compensativi nei limiti della disponibilità derivante dal/i esercizio/i in cui l'impresa risulta aver aderito alla copertura mutualistica;

Franchigia: le centesime parti di danno escluse dalla compensazione;

Impresa: l'impresa agricola, con qualifica di "Agricoltore Attivo" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, aderente al Soggetto Gestore;

Lotta obbligatoria: provvedimento nazionale o provinciale che stabilisce le modalità di intervento per il contenimento della malattia;

Limite di compensazione: l'importo massimo indennizzabile previsto dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) 2393/2017 o inferiore se previsto dal Regolamento. Tale limite viene stabilito con riferimento al Fondo ed alla Disponibilità finanziaria annuale dei singoli esercizi annuali, relativamente ai quali l'impresa risulta aver aderito alla copertura mutualistica;

Polizza Collettiva: la polizza di assicurazione stipulata fra Co.Di.Pr.A. e le Società di Assicurazione ai sensi del piano assicurativo vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Premi: i premi in conto produzione (contributi pubblici) di competenza dell'esercizio ad esclusione di quelli correlati allo svolgimento di attività non rilevate ai fini dell'IST;

P.G.R.: il Piano di gestione dei rischi in agricoltura;

Prodotto: la singola specie o sottospecie botanica (impianti di produzioni arboree ed arbustive), come definita nel P.G.R. vigente, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi del D.Lgs. 102/2004;

Quota annuale: il contributo associativo annuale, volontario, di adesione al Fondo, versato dalle Imprese;

Richiesta di compensazione: Richiesta effettuata dalla Impresa associata, al verificarsi del Trigger Event, in caso di perdita di reddito superiore al 15%, rispetto al reddito medio;

Riserva volontaria: la parte dei contributi accantonata a riserva ai sensi del seguente art. 18;

Scoperto: percentuale del mancato reddito, liquidabile a termine del presente Regolamento, che per ogni sinistro rimane a carico dell'aderente;

Soggetto Gestore Il Consorzio di Difesa dei Produttori Agricoli della Provincia di Trento, più brevemente Co.Di.Pr.A. autorizzato dall'Autorità competente alla Gestione del Fondo;

Soglia: la percentuale di calo del reddito, stabilita ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, pari al 30% del reddito medio, superata la quale si attiva il diritto alla compensazione;

Sovracompensazione: cumulo di aiuto all'Impresa aderente per effetto di compensazioni relative al presente Fondo e ad altri strumenti di sostegno nazionali, unionali o di indennizzi di assicurazioni private che presi in aggregato superano il reddito medio triennale;

Varietà: l'insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Ai fini del funzionamento del Fondo, la presente definizione deve intendersi automaticamente integrata dalle disposizioni specifiche, anche derogatorie, previste nelle condizioni speciali delle Polizze Collettive.



Art. 2 - SCOPO DEL FONDO - AMBITO OPERATIVO

1. Il presente Regolamento nel rispetto del Reg. (UE) 1305/2013 art. 36 e del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., disciplina le regole generali di funzionamento del Fondo, destinato ad indennizzare i danni subiti dalle Imprese per fitopatie che comportano un drastico calo di reddito eccedente il 30% rispetto al reddito medio dell'Impresa agricola. Le fitopatie ricomprese in garanzia sono quelle elencate nel P.G.R. al punto 1.5 dell'allegato 1) ad esclusione della botrite, del carbone, delle ruggini, della septoriosi, dell'oidio, della ticchiolatura, della peronospora, della cinipide del castagno, della diabrotica, delle tignole del pomodoro, del tarlo asiatico, della Drosophila suzukii, dell'aromia bungii, della cimice asiatica, delle elateridi per il mais e della nottua.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE AL FONDO

1. La partecipazione al Fondo è riservata alle Imprese che abbiano richiesto l'adesione al Fondo per un periodo minimo di 3 anni e che siano impegnate, con la domanda di adesione, al pagamento della Quota annuale e del contributo relativo alla copertura mutualistica annuale, e al rispetto del Regolamento e di tutte le condizioni di funzionamento del Fondo. È fatto divieto di cedere a terzi la propria partecipazione al Fondo, ad eccezione dei casi di subentro nella conduzione aziendale.

2. Al fine di beneficiare delle attività mutualistiche, le Imprese devono aver aderito a Polizze Collettive convenzionate con il Soggetto Gestore, salvo diversa disposizione del Comitato del Fondo. Contestualmente all'adesione alla Polizza Collettiva o al rinnovo annuale, le Imprese consegnano al Soggetto Gestore apposita dichiarazione con domanda di adesione al Fondo e alla copertura mutualistica nonché l'impegno, al versamento della Quota annuale e al pagamento del Contributo. Alla prima adesione l'Impresa ha l'obbligo di sottoscrivere la domanda di adesione al Fondo e la domanda all'adesione alla copertura mutualistica e di impegnarsi al rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina, in materia, annuale.

3. Il Comitato, a partire dal secondo anno di operatività, entro il 15 dicembre dell'anno precedente per l'esercizio successivo, stabilisce le modalità:

- Contributi a carico delle singole Imprese aderenti;
- Riconoscimento delle compensazioni.

4. L'adesione al Fondo produce effetti dal momento in cui il Soggetto Gestore riceve il modello "A500" relativo alla Polizza Collettiva con informazione della dichiarazione di adesione e impegno, regolarmente sottoscritti dall'Impresa. L'eventuale mancata convalida del certificato di polizza da parte di Co.Di.Pr.A., determinando l'inefficacia dell'adesione alla Polizza Collettiva, comporta altresì l'inefficacia ex tunc dell'adesione al Fondo.

5. La non accettazione ed il venir meno dei requisiti comporta la decadenza della partecipazione al Fondo.

6. Le imprese che aderiscono a partire dal secondo anno di attività del Fondo possono richiedere di versare allo stesso il contributo quota dotazione patrimoniale una tantum, alternativamente la dotazione patrimoniale risultante a bilancio il 31.12 dell'anno precedente non potrà essere utilizzata per compensazioni a tali imprese. Sarà quindi applicata una diversa riparametrazione proporzionale rispetto alle imprese.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. In caso di perdita dei requisiti di ammissibilità l'Impresa è esclusa dal Fondo.

2. Non sono ammessi al Fondo i soggetti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo od in relazione ai quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle predette situazioni ostative all'ammissione;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati gravi di danno dello Stato o della Pubblica Amministrazione che incidono sulla moralità professionale. La non ammissibilità opera nel caso in cui le



predette fattispecie siano configurabili in capo all'Impresa persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio. Il divieto non opera nel caso in cui il reato sia stato depenalizzato, in caso di riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna od in caso di revoca della condanna medesima;

- c) nei cui confronti sia applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. La non ammissibilità opera nel caso in cui le predette fattispecie siano configurabili in capo all'agricoltore persona fisica, al titolare della ditta individuale, ai singoli soci nel caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza ovvero al socio unico persona fisica, od al socio di maggioranza se trattasi di società con almeno quattro soci se trattasi di altro tipo di società o di consorzio;
- d) nei cui confronti sia in corso, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 della Legge del 24 dicembre 2012 n. 234, una procedura conseguente ad una decisione di recupero di cui all'art. 14 del Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

3. Al momento della presentazione della Domanda di adesione al Fondo, le Imprese interessate producono al Soggetto Gestore, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, specifica dichiarazione attestante la non ricorrenza delle ipotesi di cui al precedente comma 2 ostantive all'ammissione al Fondo.

4. Ferme restando le sanzioni derivanti dall'applicazione delle norme europee, qualora, anche in sede di eventuale liquidazione del contributo o della compensazione previsto in favore dell'Impresa, dovesse emergere in capo al singolo beneficiario la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 2, lo stesso decadrà dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito, maggiorato degli interessi ai saggi di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, con decorrenza dalla data della ricezione del rimborso erogato.

Art. 5 - COMITATO DI GESTIONE

1. La gestione operativa del Fondo è svolta da un Comitato composto da 5 a 9 membri designati dall'Assemblea di cui un rappresentante indicato dalla Provincia Autonoma di Trento. È data facoltà ad Ismea di indicare un proprio rappresentante. Il Comitato alla prima adunanza designa uno dei membri come Coordinatore del Comitato con il compito, tra l'altro, di redigere i resoconti delle riunioni.

2. Nell'ambito e in esecuzione delle direttive impartite dall'Assemblea, il Comitato ha il compito di definire annualmente gli elementi di funzionamento del Fondo coerentemente con la normativa ed il P.G.R. ed eventualmente ove stabilito inviando comunicazione agli enti preposti, tra cui stabilire le fitopatie ricomprese nella copertura ed i cui danni sono indennizzabili dal Fondo, la determinazione della misura del Contributo, delle franchigie, soglie, limiti di compensazione, scoperti, modalità di calcolo del danno, la parte di Disponibilità finanziaria annuale da destinare al pagamento delle erogazioni, la formazione del prospetto di liquidazione delle Compensazioni alle Imprese eventualmente calcolata rispetto agli anni di effettiva adesione alla copertura mutualistica delle imprese, l'individuazione di esperti e consulenti per l'analisi, la valutazione e il controllo dei danni, nonché la definizione dell'allegato 1 al presente Regolamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore, anche attraverso incarichi specifici, esercita le azioni di controllo amministrativo e gestionale del Fondo.

4. Il Comitato dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.

5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio Sindacale del Soggetto Gestore.



Art. 6 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di impulso, di indirizzo e di consulenza ed esprime pareri e proposte a supporto delle attività di indirizzo e di sviluppo dei Fondi Mutualistici.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 10 componenti esperti, di alta e riconosciuta competenza nel settore della ricerca, della gestione del rischio produttivo, delle normative comunitarie e nazionali in campo agricolo ed individuati nell'ambito di enti, istituti, società, organismi ed associazioni che a vario titolo si occupano di migliorare la competitività delle imprese agricole.
3. La nomina dei componenti e l'indicazione del Coordinatore è di competenza dell'Assemblea;
4. Il Comitato scientifico dura in carica 3 anni, i componenti possono essere rinominati.
5. Ai componenti spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 7 - DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO

1. Ai fini dell'adesione al Fondo, le Imprese che intendono aderire sottoscrivono una domanda che prevede necessariamente:
 - richiamo espresso al presente Regolamento;
 - durata dell'adesione comunque non inferiore a tre anni;
 - quota annuale di adesione al Fondo, per i primi tre anni di adesione, pari a complessivi 10,00 euro, modalità e termini di versamento della stessa;
 - termini e modalità di adesione alla copertura mutualistica annuale, con rinvio, per le modalità dettagliate, alle norme che disciplinano l'accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.
2. La Domanda di adesione al Fondo dovrà inoltre espressamente prevedere lo scioglimento del rapporto nell'ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità competente del Soggetto Gestore.

Art. 8 - DOMANDA DI ADESIONE ALLA COPERTURA

1. Le Imprese aderenti, al fine di accedere alla copertura mutualistica del Fondo, sottoscrivono una domanda di adesione alla copertura mutualistica con specifico richiamo al Regolamento che specifichi:
 - contenuto e durata della copertura mutualistica;
 - contributo a carico dell'Impresa commisurato al rischio, modalità e termini per il pagamento;
 - modalità e tempistiche di erogazione delle compensazioni; con l'espressa previsione che in caso di pluralità e concorrenza di domande la liquidazione sarà comunque limitata alla dotazione finanziaria disponibile del Fondo;
 - obblighi in capo alle Imprese di informativa, nei confronti del Soggetto Gestore del Fondo, in ordine a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso alla copertura mutualistica.
2. La domanda di copertura mutualistica annuale comprende inoltre tutti i contenuti previsti dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.
3. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione l'impresa che aderisce dal 2° anno può richiedere il pagamento del contributo quota dotazione patrimoniale.

Art. 9 - VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

1. L'entità dei Contributi dovuti da ciascuna Impresa è determinata, sulla base dei dati tecnici, in percentuale rispetto al valore delle produzioni coperte dalla Polizza Collettiva, per tipologia di Prodotto. Il Comitato provvede a tale determinazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso ed in riferimento alle Delibere assembleari.
2. I Contributi sono in ogni caso irripetibili.



3. Per i nuovi soggetti subentranti in azienda agricola già aderente al Fondo, si applicano i medesimi criteri di calcolo dei Contributi e delle Compensazioni già definiti per l'Impresa cedente.

4. Per i soggetti nuovi entrati nel Fondo, il Comitato, in coerenza con il patrimonio del Fondo stesso, può stabilire criteri ed entità specifiche, rispetto alle Imprese già aderenti, ovvero diversi criteri per la determinazione delle compensazioni.

Art. 10 - VERIFICHE, AUTORIZZAZIONE ACCESSO INFORMATICO DATI

1. Le Imprese autorizzano il Soggetto Gestore all'accesso, anche per via telematica, ai propri dati aziendali contenuti nei sistemi informativi (Banche dati nazionali del settore zootecnico e ASL, fascicolo aziendale, dichiarazioni IVA e altri documenti specificatamente previsti dalla normativa in vigore per la gestione del rischio in seno alla P.A.C.) ed all'utilizzo di tali dati necessari per la gestione del Fondo. È facoltà del Comitato di effettuare verifiche e richiedere documenti, anche cartacei, sugli atti pervenuti al Soggetto Gestore al fine dell'effettuazione dei controlli.

Art. 11 - DENUNCIE DI SINISTRO

1. La segnalazione del possibile danno dovrà pervenire al Soggetto Gestore entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 12 - SINISTRI INDENNIZZABILI

1. Al verificarsi di uno degli eventi indicati all'art. 36, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 previo riconoscimento del verificarsi dello stesso, il Fondo, a seguito della denuncia effettuata dall'aderente nei termini e secondo le modalità fissate dal Regolamento del Fondo, previa verifica dell'ammissibilità della richiesta da parte dei competenti organi, può riconoscere Compensazioni.

2. Il Soggetto Gestore del Fondo, prima di procedere alla erogazione della Compensazione, verifica le richieste pervenute dai soggetti interessati, anche conferendo incarico a soggetti esterni adeguatamente qualificati, in conformità con quanto previsto dalle norme di accesso ai benefici di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro al fine di valutare se l'evento abbia comportato una perdita della produzione superiore ai limiti di cui all'art. 17 punto 1 del presente Regolamento.

3. Sono indennizzabili a carico del Fondo i sinistri subiti dalle Imprese aderenti in termini di danno alle produzioni superiore al 30% del valore ordinario dei tre anni precedenti, o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti scartando quelli con il valore più basso e più alto verificato come da definizione, nei termini di cui all'art. 38, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

4. Il risarcimento dei sinistri alle Imprese avviene previo accertamento e valutazione da parte del Comitato, nella misura e con i criteri previsti dal presente Regolamento e dalle delibere del Comitato.

5. Nell'allegato 1 al presente Regolamento sono definite le condizioni e le regole di funzionamento, norme generali e condizioni speciali.

6. L'Impresa ha l'obbligo di comunicare eventuali liquidazioni di ulteriori compensazioni, aiuti e indennizzi percepiti sulla base di altre previsioni normative o derivanti da strumenti assicurativi privati.

Art. 13 - VALORE IN RISCHIO

1. Ai fini della determinazione della Compensazione, il valore delle produzioni preso a riferimento è quello assicurato con la Polizza agevolata 2019, indicato nel certificato di adesione assicurativa.

Art. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Esclusa ogni assunzione di rischio, il Fondo può ricorrere a una o più imprese di assicurazione e/o, ove applicabile, di riassicurazione o partecipare a fondi rischi locali, regionali, interregionali o nazionali allo scopo di aumentare la Disponibilità finanziaria annuale destinata all'erogazione delle Compensazioni alle Imprese.



Art. 15 - SOGLIA - FRANCHIGIA - LIMITE DI INDENNIZZO

1. Il diritto all'indennizzo si attiva al superamento della soglia di accesso all'indennizzo pari al 30% di cui all'art. 37 del Reg. (UE) 1305/2013 e al Reg. (UE) 2393/2017.
2. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle Imprese è al netto di un importo corrispondente alla franchigia e/o alla percentuale di scoperto ed entro il limite di indennizzo stabilito annualmente dal Comitato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'indennizzo riconosciuto dal Fondo alle singole Imprese non potrà essere inferiore alla percentuale minima stabilita da PSRN 2014-2020 e superiore al 70% dell'effettivo valore delle produzioni.

Art. 16 - ESCLUSIONI

1. Il Fondo non è obbligato in nessun caso per:
 - a) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali non rispetto dei protocolli di difesa delle produzioni, come stabilito annualmente dal Comitato;
 - b) danni conseguenti a fitopatie non ricomprese nella copertura del Fondo e fitopatie in appezzamenti nei quali l'agricoltore non abbia osservato le norme e le disposizioni date dai tecnici del centro di trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund Mach o previste dal Fondo;
 - c) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
 - d) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
 - e) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
 - f) la parte di danno che comporta, sommata ad altri aiuti, una sovracompensazione;
 - g) terreni non coltivati secondo le normale pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie) e posti in un ambiente non idoneo (terreni con evidente ristagno idrico);
 - i) danni da avversità/calamità atmosferiche (salvo quanto diversamente stabilito dal Comitato).

Art. 17 - DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE COMPENSAZIONI

1. Fermo restando che la compensazione non può essere superiore al 100% della perdita, il Fondo evita sovracompensazioni per effetto del cumulo delle compensazioni con l'intervento di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di strumenti assicurativi privati.
2. Ai fini della determinazione dei danni liquidabili alle Imprese, ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 36, paragrafo 1, lettera b) e c) del Reg. (UE) 1305/2013 e del Reg. (UE) 2393/2017, verranno utilizzati i risultati di perizia indicanti l'entità delle superfici e il valore delle produzioni interessate dalla fitopatia. È facoltà del Comitato richiedere alle Imprese ogni documento atto a dimostrare il danno rilevato ritenuto necessario al fine di giustificare l'erogazione della Compensazione.
3. Il diritto alla Compensazione si attiva esclusivamente quando il danno, come stabilito dal Regolamento, sia superiore alla soglia del 30%; superata detta soglia di danno liquidabile viene determinato detraendo dalla percentuale così ottenuta, la franchigia e lo scoperto stabilito dalle condizioni di funzionamento del Fondo.
4. Il Fondo eroga le compensazioni esclusivamente nei limiti del Limite della Disponibilità finanziaria annuale e di eventuali finanziamenti bancari, esclusa ogni integrazione o assunzione di rischio da parte del Fondo nei limiti e alle condizioni di cui al presente Regolamento. L'erogazione è effettuata alle Imprese in regola con il versamento dei Contributi entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Salvo quanto previsto al seguente comma 5.
5. Qualora l'entità complessiva dei danni indennizzabili ecceda la Disponibilità come definito al punto precedente, l'erogazione delle compensazioni avverrà con una riparametrazione proporzionale a tutti gli aventi diritto. Tale disponibilità e riparametrazione sarà calcolata con riferimento alla competenza di esercizio della generazione economica della dotazione e dell'effettiva adesione alla copertura mutualistica delle singole imprese.



Art. 18 - DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA

1. Il Fondo accantona a Riserva volontaria del Fondo un importo pari ad una percentuale stabilita dal Comitato del montante complessivo dei Contributi di ciascun anno.
2. L'accantonamento a Riserva volontaria del Fondo non dà in nessun caso diritto a restituzione. L'entità della Riserva volontaria può essere rideterminata con Delibera del Comitato.
3. Il Fondo è incrementato ogni anno dell'eventuale importo residuo della Disponibilità finanziaria annuale dopo l'erogazione delle Compensazioni e da somme versate da qualsiasi soggetto privato ed eventualmente da contribuzione pubblica per la costituzione del Fondo.
4. Il Comitato annualmente stabilisce l'entità del Fondo da destinarsi a Disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione delle Compensazioni.

Art. 19 - CONTRIBUTI PUBBLICI

1. Il Comitato, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa, richiede il riconoscimento del Fondo all'Autorità competente, presenta una stima economica pluriennale e predispone annualmente la domanda di compensazione finanziaria all'Organismo Pagatore, verificata l'ammissibilità della Compensazione delle singole Imprese.
2. I contributi finanziari possono essere richiesti a parziale copertura:
 - a) delle spese amministrative di costituzione del Fondo, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
 - b) degli importi versati dal Fondo a titolo di compensazioni finanziarie alle Imprese. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal Fondo ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie alle Imprese in caso di crisi (attualmente non previsto dalla normativa);
 - c) delle integrazioni dei pagamenti annuali al Fondo (quota di adesione alla copertura mutualistica);
 - d) del Capitale iniziale del Fondo (quota di adesione al Fondo).

Annualmente inoltre provvederà a trasmettere all'autorità competente, le previste dichiarazioni, comunicazioni e relazioni, come: requisiti di cui all'art. 9 del D.M. 5 Maggio 2016, aggiornamenti sulla consistenza della compagine sociale, attività annuale svolta, modifiche dello statuto o del presente Regolamento, accensione di eventuali mutui finalizzati al pagamento delle compensazioni ai propri soci per gli effetti della copertura delle perdite previste dal Fondo.

Art. 20 - FINANZIAMENTI BANCARI

1. L'Assemblea annualmente può stabilire di aumentare, fino ad un massimo del 200% il capitale presente nel Fondo al momento della richiesta, con ricorso al finanziamento bancario. La contrazione di finanziamenti e mutui non può prevedere per il singolo caso un indebitamento superiore a 60 mesi.

Art. 21 - BILANCIO E CONTABILITA'

1. La contabilità del Fondo deve essere tenuta separata dalle altre attività del Soggetto Gestore, mediante l'individuazione nel piano dei conti di specifici sotto-conti. Le operazioni finanziarie, ad esclusione dell'incasso dei Contributi e Quote associative di adesione, devono essere effettuate su un apposito conto corrente bancario, distinto da quello destinato alla gestione del Soggetto Gestore, i cui interessi attivi ed eventuali proventi patrimoniali di investimenti, incrementano di pari importo la Riserva volontaria, che non può essere destinata a scopi diversi da quelli previsti dalla Delibera dell'Assemblea che ha deliberato la costituzione del Fondo. Il Soggetto Gestore è tenuto a rendicontare, entro i termini stabiliti dall'Autorità competente nell'ambito del provvedimento inerente le procedure attuative di cui all'art. 16 del D.M. 5 maggio 2016 e s.m.i., tutti i movimenti in entrata ed uscita che interessano l'attività del Fondo.
2. Il Soggetto Gestore del Fondo può investire parte delle risorse del Fondo poste a bilancio in:
 - depositi in conto corrente vincolati per un periodo non superiore a dodici mesi, presso Intermediari finanziari con rating corrente non inferiore ad A;



- titoli a reddito fisso emessi o garantiti dalla Repubblica Italiana, dagli Stati appartenenti all'Unione Europea, da organismi sovranazionali.

3. Le entrate del Fondo sono costituite da:

- a) contributi e quote annuali, delle Imprese aderenti al Fondo;
- b) contributi erogati da enti pubblici, di cui all'art. 36 del Reg. (UE) 1305/2013 paragrafo 1) lettera b) e c), e al Reg. (UE) 2393/2017;
- c) contributi eventualmente erogati da soggetti pubblici e privati;
- d) risarcimenti assicurativi e/o riassicurativi;
- e) compensazioni o integrazioni della Disponibilità finanziaria da parte di fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- f) proventi finanziari derivanti dalla gestione finanziaria del capitale versato;
- g) finanziamenti bancari e mutui commerciali, contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.

4. Le uscite del Fondo sono rappresentate da:

- a) versamenti delle compensazioni agli aderenti;
- b) spese di assicurazione e/o di riassicurazione per la copertura dell'eventuale quota di rischio non garantita direttamente dal Fondo;
- c) apporti per l'adesione o integrazioni della Disponibilità finanziaria a fondi mutualistici locali, regionali, interregionali o nazionali;
- d) spese di perizia;
- e) spese di gestione della struttura organizzativa destinata alla gestione del Fondo e per l'accertamento delle perdite economiche e dei cali di reddito delle Imprese aderenti, nel limite massimo del 35% della dotazione annuale complessiva del Fondo;
- f) oneri per spese e operazioni effettuate sul conto corrente, interessi passivi e rientri quota capitale dei finanziamenti e dei mutui erogati da Istituti di Credito contratti dal Fondo ai fini della liquidazione delle compensazioni.

Art. 22 - SANZIONI

1. L'Impresa che contravviene alle disposizioni del presente Regolamento nonché ad atti relativi alla gestione e al funzionamento del Fondo, deliberati in conformità della legge, dello Statuto del Soggetto Gestore e del presente Regolamento, è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) penale per il ritardo nel versamento dei contributi;
- c) sospensione o perdita al diritto delle erogazioni;
- d) esclusione delle Imprese dal Fondo e dai benefici mutualistici.

2. Le sanzioni sono deliberate dal Comitato. L'applicazione delle sanzioni non esclude il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 20 - DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

1. La durata del Fondo è fissata fino al 31/12/2030 e sarà prorogabile con Delibera dell'Assemblea.

2. L'Assemblea potrà deliberare la proroga del Fondo o lo scioglimento anticipato.

3. In caso di scioglimento il Patrimonio del Fondo verrà destinato ad altri fondi o ad enti con finalità mutualistica ed assistenziale analoghi, secondo quanto sarà deliberato dall'Assemblea, come previsto dall'art. 28 dello Statuto Sociale su proposta del Comitato.



Allegato 1 al Regolamento del “Fondo FITOPATIE”

Colture vegetali

DEFINIZIONI E NORME GENERALI

ANTERISCHIO Il danno provocato al Prodotto da Fitopatie in garanzia prima della decorrenza del rischio.

APPEZZAMENTO Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di assicurazione, coltivato con la medesima Varietà di Prodotto, all'interno dello stesso Comune.

ATTECCHIMENTO Il risultato positivo di messa a dimora di piantine a radice nuda o con zolla nel terreno.

AZIENDA AGRICOLA Unità tecnico-economica costituita da poderi o Appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Aderente intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di Socio dell'Aderente e la Convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia, della Franchigia;
- l'indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.) ovvero con il Fascicolo Aziendale;

tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR). Il Fondo assume in rischio le produzioni come descritte nel certificato.

COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo con idonei impianti permanenti.

DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTA A DIMOSTRARE IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE Estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. Nel caso l'Azienda Agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo Prodotto coltivato, utilizzo del Prodotto all'interno del ciclo aziendale del Prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati su ogni P.A.I..

EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

F.E.M. Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (TN). Centro di ricerca, sperimentazione, divulgazione, consulenza, assistenza tecnica agricola, alimentare e ambientale. La Fondazione svolge un ruolo importante, istituzionale, ad elevato valore tecnico/scientifico verso tutte le realtà produttive trentine. Per la sua funzione e posizione istituzionale è dalle parti ritenuta ente di riferimento per terziarietà, elevata probante competenza e affidabilità per tutte le implicazioni contrattuali contenute nella presente Polizza collettiva.



COMPENSAZIONE La somma dovuta dal Fondo in caso di Sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate dal Sinistro assicurato.

IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come Resa Assicurata.

PARTITA Il Prodotto distinto per Varietà presente su ciascun Apezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI Decreto Ministeriale n. 642 del 21 gennaio 2019, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.

PREZZO Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 'Prezzi' della Polizza Collettiva 2019.

PRODOTTO Le singole specie o sottospecie botaniche (impianti di produzioni arboree ed arbustive) come definite nel Piano di gestione del rischio e codificate nel Decreto Prezzi.

PRODUZIONE MEDIA ANNUA Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).

RESA MEDIA ANNUA Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (**Resa Assicurata Complessiva**), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione

RESA ASSICURATA Resa media annua risultante dalla produzione effettivamente ottenuta nell'anno.

TRAPIANTO Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

NORME GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

Il Fondo presta la garanzia e determina il Contributo di adesione in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Aderente che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..

Eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 2 - Obblighi dell'Aderente - Prodotto e valore garantito

Al fine del controllo e della corretta applicazione della condizione della Soglia di accesso alla compensazione prevista dalla normativa (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017), **L'Aderente ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, per prodotto e Comune calcolata come da definizione "Produzione Media Annuale".** Nel caso in cui la Resa Media Annuale sia inferiore alla Produzione effettivamente ottenibile nell'anno considerato per i valori mercuriali, è data facoltà all'agricoltore di calcolare la Resa Assicurata in coerenza con le produzioni effettivamente ottenibili, a condizione che venga indicata nel certificato ovvero dichiarato l'obbligo di indicarla nel bollettino di campagna in fase di perizia con apposita dichiarazione "la Resa Assicurata è inferiore alla Resa Media Annuale". La Resa Media Annuale, necessaria per il calcolo della soglia, è risultante dalle produzioni moltiplicate per il prezzo indicate nel PAI.



Il Fondo è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, la Resa Assicurata viene convenzionalmente stabilita come segue:

DRUPACEE Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	30%;
3° anno	70%;
4° anno	100%.

POMACEE Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione

1° anno	0%;
2° anno	20%;
3° anno	50%;
4° anno	80%;
5° anno	100%.

UVA Percentuale della produzione rispetto al potenziale dell'impianto in piena produzione o di quanto previsto dai disciplinari per le uve da vino di qualità

1° anno	0%;
2° anno	50%;
3° anno	100%.

Alla produzione, realmente ottenibile, dovrà essere applicata il prezzo mercuriale stabiliti nell'Allegato 1 della Polizza Collettiva 2019; la possibilità di adottare prezzi inferiori rispetto a quelli massimi è subordinata all'applicazione della medesima classe di riduzione per Prodotto coltivato della medesima azienda agricola nello stesso Comune Amministrativo e devono essere gli stessi utilizzati per il calcolo della Resa Assicurata e della Produzione Media Annua.

Art. 3 - Oggetto della garanzia

Il Fondo, al fine di stabilizzare il ricavo aziendale relativo al Prodotto, si obbliga ad compensare all'Aderente la mancata o la diminuita Resa Assicurata del Prodotto, comprensiva del danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali relative a ciascun Prodotto, a causa delle seguenti Fitopatie: alternaria, antracnosi, aspergillus flavus, aspergillus parasiticus, batteriosi, cancro batterico delle pomacee, colpo di fuoco batterico, corineo, virosi, flavescenza dorata, fusariosi, mal del piede, mal dell'esca, mal dell'inchiostro, marciume radicale, vaiolatura delle drupacee, scopazzi del melo, phytophthora ramorum, micotossine del frumento, punteruolo rosse delle palme e popillia.

La garanzia riguarda il Prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed esclusivamente il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto che pregiudichi la commercializzazione dello stesso, ai sensi del Regolamento di esecuzione (U.E.) del 07 giugno 2011 n. 543 e s.m.i.

La garanzia decorre dal decimo giorno successivo all'adesione.

Art. 4 - Esclusioni

Oltre a quanto previsto nelle Condizioni Speciali il Fondo non è obbligato in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente dimostri che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda non dovuto a Fitopatie in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni conseguenti errate pratiche agronomiche o colturali;
- g) danni conseguenti a fitopatie non previste nell'oggetto di garanzia;
- h) danni verificatesi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- i) coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;



- j) non puntuale raccolta del Prodotto giunto a maturazione e/o alla fine del ciclo produttivo che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- k) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.

Art. 5 - Soglia

La presente copertura prevede che il diritto alla compensazione si attivi esclusivamente quando la perdita della Resa Media Annuale, causata dalle Fitopatie oggetto di garanzia, risulta superiore al 30% (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento CE n° 1305/2013 e s.m.i. e dall'art.1 comma 16 del Regolamento CE 2017/2393) della Produzione Media Annuale Aziendale, del Prodotto, relativo ad un medesimo comune.

Ai fini della verifica del superamento della soglia il danno sarà valutato come differenza fra la Resa Media storica complessiva e quella ottenibile effettivamente alla raccolta.

Ai fini del calcolo della Compensazione, nel caso in cui il danno superi detto limite, il Fondo applicherà la Franchigia contrattuale, gli eventuali Scoperti ed i Limiti di compensazione previsti per singola Partita.

Art. 6 - Franchigia - Scoperto

Franchigia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 5 - *Soglia* - delle Norme Generali, nel caso in cui la perdita di Resa Assicurata Complessiva superi il limite in esso previsto, sarà applicata per Partita la Franchigia fissa pari al 30%

Art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di garanzia i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Fitopatie ricomprese nell'oggetto di copertura. Qualora la Fitopatia si verifichi tra la data di Notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, la copertura avrà corso ugualmente, ma l'Aderente dovrà denunciarlo al Fondo, secondo il disposto dell'art. 8 - *Obblighi dell'Aderente in caso di Sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale il Fondo ridurrà proporzionalmente il Premio. Detto danno sarà escluso dalla compensazione nell'eventualità di un danno successivo.

Art. 8 - Obblighi dell'Aderente in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente deve:

- a. darne avviso al Fondo entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificata la Fitopatia o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché dimostri che questa gli è stata in precedenza impedita, fornendo precise indicazioni relative agli Appezzamenti colpiti da Sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale dell'eventuale Prodotto raccolto al momento del Sinistro;
- b. dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare la Fitopatia o per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto alla compensazione;
- c. eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d. non raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno;
- e. non manomettere/alterare il Prodotto danneggiato;
- f. mettere a disposizione dei periti il Fascicolo Aziendale e la planimetria catastale relativa alle superfici degli Appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché ogni documentazione atta a dimostrare Resa Assicurata.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) e) ed f) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla compensazione o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 7 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

Art. 9 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più Partite della Prodotto venga danneggiata dalle Fitopatie garantite in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Aderente ne faccia richiesta a mezzo telegramma, telefax o e-mail certificata al Fondo, questo potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di compensazione, anche tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.



La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente, il contratto si intende risolto.

Art. 10 - Modalità per la rilevazione del danno

La determinazione del danno è stabilita in prossimità della raccolta o della vendemmia del Prodotto direttamente dal Fondo o dal perito da essa incaricato con l'Aderente o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a. accertare l'effettivo verificarsi delle Fitopatie;
- b. verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra la Fitopatia e il danno, anche su Appezamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la Soglia di accesso alla compensazione della Resa Assicurata;
- c. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei Prodotti, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni e della documentazione ufficiale atta a dimostrare la Resa Assicurata (Reg. UE 1305/2013 e Reg. UE 2393/2017);
- d. accertare al momento del/i Sinistro/i la produzione in garanzia;
- e. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Aderente;
- f. accertare lo stadio di maturazione del Prodotto;
- g. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla Tipologia di polizza prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dalla compensazione;
- h. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

Art. 12 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il Fondo potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture e la congruità della Resa Assicurata per Prodotto, il perito redigerà un apposito documento o Bollettino di Campagna (di constatazione) che l'Aderente potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Aderente, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Resa Assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificarsi a quel momento sul Prodotto, nel caso fossero dovuti a Fitopatie non comprese in garanzia.

La quantificazione definitiva del danno, riferita a ogni Partita o come diversamente previsto nelle condizioni relative a ciascun Prodotto, deve essere effettuata in imminenza della raccolta/vendemmia per l'intera produzione ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione e in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se prevista nelle condizioni, rilevati ed indicati nel Bollettino di Campagna per singola Partita relative a ciascun Prodotto come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo oggetto di copertura quelle perse per i danni provocati da Fitopatie non assicurate, come quantificati all'art. 11 - *Mandato del perito*, punto g) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato di Assicurazione.
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito delle Fitopatie assicurate, valutate per differenza tra la quantità della produzione risarcibile e la quantità ottenibile alla raccolta, stimata con riferimento al momento della raccolta, in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle



Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell'anno;

- le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, perse a seguito delle Fitopatie assicurate, ottenute mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle previste nelle Condizioni Speciali relative a ciascun Prodotto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle Fitopatie in garanzia come detto all'art. 7 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* e quelle relative alla Franchigia ed all'eventuale Scoperto.

I risultati di ogni perizia, distinti per Partita e per Fitopatia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel Bollettino di Campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Aderente ed allo stesso consegnato. **La firma dell'Aderente equivale all'accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione dell'Aderente, copia del Bollettino di Campagna, sarà consegnata o spedita al Contraente entro la giornata non festiva successiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 13 - *Perizia d'appello* - viene spedito al domicilio dell'Aderente stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata). **Qualora l'Aderente non si avvallesse del disposto dell'art. 13 che segue la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione della compensazione.**

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o Bollettino di Campagna di constatazione che l'Aderente potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione il perito potrà rimandare tutto alla perizia definitiva oppure ritenere indispensabile l'accettazione per cui provvederà come sopra indicato, nonché all'invio del documento/Bollettino di Campagna per raccomandata in modo che l'Aderente possa attivare la procedura d'appello di cui all'art. 13 che segue.

Art. 13 - Perizia d'appello

L'Aderente che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta al Fondo mediante telegramma, fax o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del Bollettino di Campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente al Fondo, tale perito deve essere scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 10 - *Modalità per la rilevazione del danno.*

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, il Fondo deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questo non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente e da due periti scelti dall'Aderente stesso tra quelli indicati nell'elenco apposito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Quest'ultimo dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nell'elenco apposito. Se sul nominativo due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere individuato a sorte (le cui modalità vanno verbalizzate), tra quelli previsti, per competenza di Prodotto, nell'elenco apposito.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle Partite appellate.

Art. 14 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti.

Qualora l'Aderente abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 8. - *Obblighi dell'Aderente in caso di Sinistro.*



Art. 15 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.** I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 16 - Pagamento della compensazione

Il pagamento della compensazione deve essere effettuato all'Aderente del Fondo nei termini e alle condizioni stabilite nel Regolamento.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno il Fondo circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Aderente dal diritto alla compensazione.

CONDIZIONI SPECIALI

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO FRUTTA escluse ciliegie e piccoli frutti

Art. 1 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):

"TABELLA C" - QUALITA' FRUTTA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I[^]). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Fitopatie coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature o difetti, che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); • 1 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	0



b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). La polpa (mesocarpo) non deve presentare difetti di rilievo da Fitopatie coperte da garanzia.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Fitopatie coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cm. di lunghezza per i difetti di forma allungata; • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature o difetti, che possono essere decolorate o con sola necrosi all'epicarpo (buccia); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi dell'epicarpo (buccia) e del mesocarpo (polpa); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti. 	50
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa le Fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85
<p>N.B.: - Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle Fitopatie assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;</p>		

Per i prodotti albicocche, fichi, susine ed actinidia i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati.

PRODOTTO UVA DA VINO

Art. 2 – Danno di qualità

Ai fini del calcolo del danno quantità deve essere considerato totalmente perso ogni grappolo che a seguito delle Fitopatie oggetto di garanzia abbia perso il proprio valore intrinseco, cioè non più in possesso delle proprietà organolettiche necessarie per la vinificazione, intendendo per tale anche il grappolo che, pur interessato parzialmente da fenomeni di marcescenza (marcescenza maggiore del 50%), la parte degli acini illesa non sia selezionabile in vendemmia e di conseguenza eliminato completamente.

Art. 3 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione assicurata alle eventuali penalizzazioni applicate dalla Cantina Sociale all'Aderente, socio della Cantina stessa.

Tale valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal socio Aderente;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare il più elevato tra le seguenti percentuali:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta e alla defogliazione	Coefficiente % massimo
Oltre 60% di acini danneggiati e di defogliazione	60
Meno della metà di acini danneggiati e defogliazione	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati o di defogliazione



Prodotto Olive da olio

Art. 4 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.	100

Art. 5 - Olive da olio D.O.P.

A integrazione di quanto previsto all'art. 6 precedente esclusivamente per i danni da grandine, il danno determinato in base alle classificazioni e coefficienti relativi alla tabella di cui al detto articolo, viene maggiorato come di seguito indicato:

DANNO DETERMINATO IN BASE ALLA TABELLA ART. 6 (%)	MAGGIORAZIONE DEL DANNO (%)
10	3
20	6
30	7
40	10
50	9
60	9
70	8
80	7
90	3
100	0

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione. Tale garanzia decorre dalle ore 12 del 15 agosto.

Prodotti: Ciliegie, More, Ribes, Uva spina, Lamponi - Mirtilli ed altri piccoli frutti

Art. 6 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):



Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Fitopatie coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Fitopatie coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Fitopatie assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI VIVAI

Art. 7 - Decorrenza della garanzia dei Prodotti Vivai

La garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme e per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto. Per il Prodotto Vivai di Vite la garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca. La garanzia termina con la caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre.

Art. 8 - Limite di compensazione

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 11 - *Limite di compensazione* - delle Norme Generali, in nessun caso il Fondo pagherà per uno o più Fitopatie garantite importo superiore al 70% del valore assicurato alle singole Partite.

Prodotto Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 9 - Prodotto

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti. Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 10 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:



	% danno
A. Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili	0
B. Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	35
C. Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svertamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili	50
D. Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale	75

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.

Sono considerati perduti, quindi considerati come perdita di quantità, gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti, asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale. Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione, lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale.

Art. 11 - Secondo germoglio singolare

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da calamità in garanzia, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

Prodotto Piante di viti porta innesti (piante madre di portinnesti di vite)

Art. 12 - Prodotto

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm., con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- lunghezza di 40 cm. circa.

La descrizione del Prodotto deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Art. 13 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio	0
B. Qualche e più lesione/i rimarginata al legno e/o al midollo	45
C. Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75

Sono considerate perse, quindi considerati come perdita di quantità, le talee con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio.



Prodotto Nesti (marze) di cloni selezionati di vite

Art. 14 - Prodotto

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del Prodotto deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

Art. 15 - Perdita di resa

Con riferimento all'art. 3 - *Oggetto della garanzia* - e all'art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, ai fini della determinazione della mancata resa si intendono persi i nesti:

- per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma: con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

Prodotto Vivai di piante da frutto e di olivo (piante in vivaio)

Art. 16 - Prodotto

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo presenti in vivaio con esclusione di quelle provenienti da portainnesto di 3 anni ed oltre.

Art. 17 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno
A. Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide	0
B. Astoni con lesioni rimarginate che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi	25
C. Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate. Astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate. Qualche lacerazione che interessa i rami anticipati	40
D. Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e con più lacerazioni che interessano i rami anticipati, astoni svettati	60
E. Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo	80

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

N.B.:

- Lesione: quando i tessuti hanno provveduto alla completa rimarginazione del trauma;
- Lacerazione: quando la rottura dei tessuti risulta non rimarginata.
- Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre per le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Prodotto Vivai di pioppi (pioppi in vivaio)

Art. 18 - Prodotto



La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 19 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vivaio di due anni	% danno
A. Illesi; lesioni alla corteccia	0
B. Qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base	30
C. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di resa (danno di quantità), le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.

Vivaio di due anni	% danno
C. Illesi; lesioni alla corteccia	0
D. Qualche lesione rimarginata al legno	40
D. Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70

Sono considerate perse, quindi considerate come perdita di quantità, le piante con più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 20 - Decorrenza della garanzia dei Prodotti Erbacei

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; nel contratto deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Per il Prodotto Mais (da granella, da insilaggio e biomassa) la garanzia relativa all'avversità Venti forti, cessa, con l'eccezione dell'Avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica, all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 21 - Individuazione della designazione del Prodotto

Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI **deve essere indicata nel Certificato di Assicurazione, la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.**

Prodotto pomodoro

Art. 22 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Art. 23 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.



Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 24 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, riportati nelle tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Le bacche, perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle Fitopatie assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

a) Illesi, segni di percosse leggere	0%
b) Lesione/i di lieve estensione	50%
c) I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90%

Prodotti: Cetrioli, Zucchine, Fagioli, Piselli, Zucche e orticole

Art. 25 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Ove leggasi frutti si intende per tale termine: frutti, bacche, bacelli.

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno Pomodori da pelati e altre trasformazioni conserviere	% danno Pomodori da tavola
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10;	0	0
B) Qualche e più ammaccature; lesioni cicatrizzate e non all'epicarpo; lesioni al mesocarpo; deformazioni medie e leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4;	40	50
C) Lesioni medie e profonde al mesocarpo; depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 1/4; deformazioni gravi;	80	90

I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca conseguenti delle Fitopatie assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco vengono considerati persi quindi considerati come perdita di quantità.

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il Prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel Certificato di Assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme o a destinazione industriale.

Prodotto Fragole, Fragoloni, Fragoloni rifioriti, Fragoline di bosco

Art. 26 - Danno di qualità

Con riferimento a quanto previsto all'Art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (avendo a riferimento anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):



Classe danno	Descrizione	% danno qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle Fitopatie coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle Fitopatie coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	50
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa le Fitopatie coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	90

Prodotto mais da granella - da insillaggio - da biomassa

Art. 27 - Destinazione del Prodotto.

Mais da granella

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per le diverse destinazioni: alimentare umano/animale ed altra trasformazione industriale. Solo per alimentazione umana o per amideria, è previsto il riconoscimento del danno di qualità. Pertanto la destinazione per alimentazione umana o per amideria, deve essere dichiarato sul Certificato di Assicurazione, tale circostanza, comunque, deve essere dimostrabile da parte dell'Aderente, con contratti stipulati con le aziende che ritirano il Prodotto.

Mais da insillaggio - Mais da biomassa

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Art. 28 - Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

Con riferimento a quanto previsto all'art. 12 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* delle Norme Generali, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo, in relazione all'effettiva perdita qualitativa, determinata attraverso l'applicazione delle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Mais da granella

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	15	18	20

Nel caso il Prodotto fosse colpito dalle Fitopatie in garanzia nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 30%, in considerazione delle effettive perdite qualitative del Prodotto anche riguardo alla sua destinazione alla raccolta.

In caso di danni causati dalle Fitopatie garantite, tali da determinare il declassamento del Prodotto a mais zootecnico o da biomassa, Il Fondo riconoscerà un coefficiente maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali rispetto a quello, di tabella, intercettato dal danno di quantità.

La garanzia del danno di qualità decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'Appezzamento assicurato.



[Digitare qui]

Mais da insilaggio/biomassa

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente % di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30



[Digitare qui]

